PILLOLA FISCALE N. 15/2024

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE PAGATA ALL'ESTERO IDONEA AD INCREMENTARE IL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI

Risposta Agenzia delle Entrate a Interpello n. 132/2024

- Con la risposta in commento l'Agenzia delle Entrate (AE) fornisce chiarimenti sulla rilevanza dell'imposta di successione pagata all'estero in relazione a partecipazioni oggetto di legato testamentario ai fini della determinazione del relativo costo fiscale ex art. 68, co. 6, TUIR.
- L'Istante, residente ai fini fiscali in Italia, poneva il quesito con riferimento alle partecipazioni poc'anzi richiamate in una società quotata di diritto francese, rappresentando altresì che il *de cuius* era residente in Italia. La fattispecie descritta era rilevante fiscalmente ai fini delle imposte di successione sia in Italia che in Francia secondo quanto disposto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni vigente tra l'Italia e la Francia, e relativo protocollo. Inoltre, l'Istante rilevava che, ai sensi dell'art. 11 della richiamata Convenzione, l'imposta di successione, che nel caso di specie era stata pagata in Francia, poteva essere portata in diminuzione della corrispondente imposta dovuta in Italia fino a concorrenza di quest'ultima, con la conseguenza che - considerata la misura dell'imposta di successione francese l'imposta di successione italiana era stata integralmente assorbita dalla prima.
- Ciò premesso l'Istante chiedeva all'Amministrazione se l'imposta assolta in Francia potesse considerarsi «onere inerente alla (...) produzione» ai sensi dell'art. 68, co. 6, TUIR, utile dunque ai fini della determinazione del costo fiscale delle partecipazioni oggetto di legato testamentario in caso di successiva cessione delle medesime.
- L'AE, richiamando anche la precedente circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1998, n. 165, secondo cui ogni spesa e onere strettamente inerente all'acquisizione della partecipazione incrementa il relativo costo fiscale (da assumere come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione), conclude che anche l'imposta di successione e donazione, inclusa quella pagata all'estero, è un onere strettamente inerente all'acquisizione della partecipazione medesima e, pertanto, è idonea ad incrementare il citato costo fiscale.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili & Partners









